



# COMUNE DI ABBASANTA

## PROVINCIA DI ORISTANO

Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)  
 protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it  
 Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto n. 4<br>del 24/03/2021 | <b>Oggetto:</b> Approvazione delle aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2021. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **19:15** presso la Sala Agorà, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

| Ruolo       | Nominativo              | Presente | Assente |
|-------------|-------------------------|----------|---------|
| Sindaca     | Carta Patrizia          | Si       |         |
| Consigliere | Congiu Giuseppe         |          | Si      |
| Consigliere | Manca Alessandra        | Si       |         |
| Consigliere | Conversi Enrico         | Si       |         |
| Consigliere | Fiori Sebastiano        | Si       |         |
| Consigliere | Scanu Giulia            | Si       |         |
| Consigliere | Serra Paola Giuseppina  |          | Si      |
| Consigliere | Mureddu Giovanni Egidio | Si       |         |
| Consigliere | Demurtas Sabrina        | Si       |         |
| Consigliere | Secci Giorgio           | Si       |         |
| Consigliere | Carta Paola             | Si       |         |

Consiglieri presenti: **9**  
 Consiglieri assenti: **2**

Assume la Presidenza **Patrizia Carta** nella sua qualità di **Sindaca**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Falchi Gianfranco** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTI** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

**VISTA** la delibera consiliare n. 27 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTA** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22/05/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote IMU;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**CONSIDERATO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**VISTO** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.95, in data 16/12/2008;

**VISTA** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote in vigore per l'anno 2020 e pertanto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento [massimo possibile fino al 0,6 per cento];
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 per cento [massimo possibile fino allo 0,1 per cento];
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,1 per cento [massimo possibile fino al 0,25 per cento];
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari allo 0,86 per cento [massimo possibile fino al 1,06 per cento];
- Immobili nei quali insiste un'attività economica /commerciale aliquota pari allo 0,76 per cento [massimo possibile fino al 1,06 per cento];

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari allo 0,86 per cento [massimo possibile 1,06 per cento];
- aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,86 per cento [massimo possibile 1,06 per cento].

**ACQUISITI** sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché circa la regolarità contabile, resi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**CON** votazione unanime, resa nei modi di legge.

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                                                                                                                           | Aliquote IMU % |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | <b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni                                       | 0.86%          |
| 2    | Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze                                                                                  | 0.5%           |
| 3    | Fabbricati rurali ad uso strumentale                                                                                                                                               | 0.1%           |
| 4    | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,1 per cento | 0.1%           |
| 5    | Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10                                                                                                  | 0.86%          |
| 6    | Immobili nei quali insiste un'attività economica /commerciale                                                                                                                      | 0.76%          |
| 7    | Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti                                                                                                                            | 0.86%          |
| 8    | Aree fabbricabili                                                                                                                                                                  | 0.86%          |

2. **DI STABILIRE** che sono assimilate ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
5. **DI DICHIARARE** all'unanimità, con separata votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 267/2000.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Il Sindaca</b><br>Patrizia Carta | <b>Il Segretario Comunale</b><br>Falchi Gianfranco |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|

\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Abbasanta**, 12/03/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
Usai Eugenia

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Abbasanta**, 12/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Usai Eugenia

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **24/03/2021** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Abbasanta**, 24/03/2021

**Segretario Comunale**  
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **06/04/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

**Abbasanta**, 06/04/2021

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
Pintore Donatella

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Abbasanta**, 06/04/2021